



PROVINCIA DI VERCELLI

Pianificazione, Sviluppo e Promozione del
Territorio, Energia

UFFICIO Energia e Impianti Energetici

N. Mecc. PDET-521-2012 del 21/02/2012

Atto N. 520

del 21 / 2 / 2012

Oggetto: D.Lgs 387/2003 art. 12 e s.m.i. Variante sostanziale all'impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente da reflui zootecnici e vegetali aziendali in comune di Livorno F.ris - Via Chivoli 160, area ex cava Ballina, autorizzato con Deliberazione G.P. n. 542 del 14.2.2008, modificata con D.G.P. n. 1836 del 8.5.2008 e successivamente volturata con D.D. n. 4875 del 17.11.2008 - in capo alla Soc. Li.F.E. srl con sede in Bologna, Via degli Agresti n. 6.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

In data **04.07.2011** la Società **Li.F.E. s.r.l** con sede legale in Bologna, Via degli Agresti n. 6, ha presentato alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per intervento di modifica dell' *"Impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente da reflui zootecnici e vegetali aziendali"* in Comune di Livorno Ferraris – via Chivoli, 160, area ex Cava Ballina. Fg. 2 mappali 405 del N.C.T., ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003.

La conclusione del procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. è stabilita entro massimi 90 giorni dalla data della presentazione della domanda, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs 28/2011, salvo interruzione dei termini.

Le modifiche richieste consistono in:

- realizzazione, in comune di Livorno Ferraris (VC), di una nuova vasca di stoccaggio del digestato da affiancare a quella già prevista nel progetto iniziale. La nuova vasca, della capacità di 5900 m³, risulterà parzialmente interrata e verrà ubicata alla vasca esistente di capacità pari a 6820 m³.
- revisione dell'atto autorizzativo con particolare riferimento alle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti. In particolare, ai sensi del D.Lgs 205/2010 che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs 152/06, le materie fecali non risultano più essere rifiuti così come invece contemplato nel provvedimento provinciale rilasciato nel 2008: Tale richiesta era già stata condivisa dalla Amministrazione provinciale con nota n. 95699 del 18.11.2010;

Inoltre, il proponente richiede che il digestato prodotto non venga qualificato come rifiuto ma “[...] bensì un sottoprodotto, sussistendo i presupposti sanciti dall’art. 184 bis del D.Lgs 152/06 [...] (pag.4 – Relazione tecnica). Il proponente richiede quindi di eliminare dall’autorizzazione l’operazione R1 (recupero di energia da rifiuti) ed a monte l’operazione R3 (digestione anaerobica) e conseguentemente anche l’operazione R10 non essendo il digestato un rifiuto.

In allegato all’istanza, in data 04.07.2011 (protocollo in arrivo n. 0059720/000 del 04.07.2011), la Società Proponente ha trasmesso progetto delle opere.

Con nota n. 0066330 del 25.07.2011 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il giorno 12.08.2011.

Durante tale Conferenza dei Servizi la Ditta sottolinea di aver richiesto che nell’autorizzazione si prenda atto anche della modifica della parte relativa alla gestione rifiuti in entrata all’impianto (già approvata dalla Amministrazione provinciale con nota n. 95699 del 18.11.2010).

Sulla scorta di quanto emerso in sede di Conferenza e tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati, si è ritenuto che la Ditta Proponente dovesse provvedere a trasmettere documentazione integrativa entro 30 giorni dall’invio del verbale, salvo motivate proroghe.

Il verbale è stato consegnato alla Ditta Proponente al termine della Conferenza del 12.08.2011 e i termini del procedimento sono stati sospesi fino al 12 settembre 2011.

La Ditta Proponente, con nota in data 12.09.2011, prot. in arrivo 82680 del 20.09.2011, ha richiesto proroga della sospensione dei termini del procedimento sino al 02.10.2011.

La documentazione integrativa è pervenuta con nota del 30.09.2011, prot. in arrivo n. 88725 del 10.10.2011; i termini del procedimento sono ripartiti dalla data del 10 ottobre 2011.

Con nota n. 0092476 del 19.10.2011 è stata indetta e convocata la seconda Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 per l’11.11.2011.

La Conferenza dei servizi dell’11.11.2011 si è così conclusa:

“Prima del rilascio dell’ “autorizzazione unica” ai sensi del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i.:

- Fornire dati precisi sul peso totale e sulla densità del digestato prodotto;
- Fornire l’organigramma del personale adibito all’impianto
- Fornire stima dei costi di dismissione per l’eventuale applicazione delle garanzie finanziarie.

La Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, tenuto conto delle note e pareri avanzati dagli Enti e Soggetti invitati e dell’istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali, ritiene che l’impianto proposto possa essere autorizzato e propone:

- l’adozione del provvedimento conseguente di “Autorizzazione Unica”, di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per il Progetto presentato in data 01.07.2011, ed integrato in data 10 ottobre 2011 dalla Ditta, subordinatamente a tutte le prescrizioni individuate in sede di Conferenza, di cui agli allegati al presente verbale, e sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell’istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione datata novembre 2011;”

Il Proponente ha presentato, in data 6 dicembre 2011, le integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi.

In data 7 dicembre 2011 è pervenuto il parere della Coutenza Canali Cavour prot. n. 703 del 5.12.2011, attraverso il quale la Coutenza fa presente che *“non si rilevano interferenze con i canali e le relative pertinenze di competenza di questa Coutenza.qualora si rendessero necessari eventuali transiti o interferenze con i canali e le relative pertinenze si dovrà ottenere preventiva autorizzazione da questa Coutenza.”*

Per quanto riguarda la documentazione presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003, datata 04.07.2011, il Proponente ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Domanda in carta legale
- Relazione tecnica descrittiva
- Relazione tecnica vasca finale e relative tavole
- Relazione movimenti terra e rocce da scavo di cantiere
- Documentazione amministrativa: C.I. sig. Tasso Oreste, richiesta di permesso di costruire
- Copia versamento oneri istruttori
- Elaborati grafici (Tavola 1, Tavola 2, Tavola 3, Tavola 4);

Integrazioni presentate in data 10.10.2011 dal Proponente in esito alle richieste scaturite dalla Conferenza dei Servizi del 12.08.2011:

- Allegato 1:
 - Tavola – Mitigazione ambientale (datata 30.09.2011);
- Allegato 2:
 - Relazione movimenti terra e rocce da scavo di cantiere (datata 07.06.2011);
 - Tavola – Planimetria dello stato di progetto (datata 07.06.2011);
- Allegato 3:
 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Allegato 4:
 - Certificato di regolare esecuzione delle opere edili;
 - Certificazione del Comune di Livorno Ferraris delle opere idrauliche;
 - Rilievi fonometrici per la determinazione del rumore immesso nell'ambiente esterno dall'impianto biogas presso i ricettori (datata 28 luglio 2011);
 - Comunicazione di messa in esercizio impianto;
 - Comunicazione del responsabile alla conduzione dell'impianto;
 - Accertamenti analitici di emissioni gassose presso Li.F.E. S.r.l. – Rapporto di prova n.11-001729 del 12.05.2011;
 - Accertamenti analitici di emissioni gassose presso Li.F.E. S.r.l. – Rapporto di prova n.11-001782 del 16.05.2011;
 - Copia della lettera di Accettazione garanzie finanziarie del Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti prot n.66768 del 26.07.2011;
 - Contratto di trasferimento di area in diritto di superficie contro prestazioni di fare (21 novembre 2008);
 - Istanza per autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee in Comune di Livorno Ferraris e concessione per uso produzione beni e servizi dell'acqua scoperta;
 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di legale rappresentante di persone giuridiche;
 - Copia del documento Carta d'identità del Sig. Tasso Oreste;
- Allegato 5:
 - Dichiarazione di impegno a depositare una cauzione di garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;

- Allegato 6:
 - Tavola – Pianta edificio servizi (datata 16.08.2011).

Integrazioni presentate in data 07.12.2011, su richiesta della Conferenza dei Servizi dell'11.11.2011:

- Nota, datata 01 dicembre 2011 riportante:
 - dati sul peso totale e sulla densità del digestato prodotto
 - organigramma del personale
- Piano di dismissione dell'impianto riportante anche i costi

Evidenziato che:

il D.Lgs. n.387/2006, art.12, stabilisce:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

il D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 stabilisce:

- all'art. 5, comma 1: *“Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome;*
- Inoltre, al comma 3 *“Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, nè delle opere connesse....”.*

Ricordati i seguenti pareri definitivi pervenuti, che fanno parte dell'allegato sub A) alla presente determinazione:

- Nota n.98269 del 9.11.2011 del Settore Tutela Ambientale;
- Nota n. 09216 del 9.11.2011 dell'ARPA Dipartimento di Vercelli;
- Nota n. 703 del 5.12.2011 della Coutenza Canali Cavour.

Ricordato, in particolare, quanto affermato dal Settore Tutela Ambientale in riferimento alle richieste della Ditta Proponente:

“Materiali in ingresso

L'art. 185 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 205/2010, prevede che *“non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto i materiali fecali, se non contemplati dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura e per la produzione di energia da tale biomassa (...)”*

In merito a tale richiesta si conferma quanto a suo tempo comunicato con la nota n. 0095699/000 del 18/11/2010. Si ritiene pertanto che, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 185 del D.lgs 152/06, le attività R1 e R3 possano essere stralciate dall'atto autorizzativo. Qualsiasi modifica alla miscela di materiali in ingresso all'impianto deve essere preventivamente valutata ed eventualmente autorizzata.

Classificazione del digestato

Con DGR n. 64-10874 del 23/2/2009, la Regione Piemonte ha disposto che, affinché il digestato prodotto da questa tipologia di impianti possa essere assimilato ad effluente zootecnico per la sua utilizzazione agronomica, in ogni condizione di esercizio la quota di effluente zootecnico deve essere pari al 50% in peso della miscela in ingresso al digestore.

L'impianto in oggetto non rispetta quanto stabilito dalla DGR n. 64-10874 del 23/2/2009 pertanto il digestato prodotto non è assimilabile a refluo zootecnico ai sensi del Regolamento 10R/2007.

In merito alla corretta classificazione dei prodotti in uscita dall'impianto, la Ditta approfondisce l'inquadramento normativo del digestato derivante da questa tipologia di impianti, attraverso argomentazioni che concludono l'assimilabilità dello stesso a sottoprodotto ai sensi del 184 del D.Lgs 152/06 ed in quanto tale non soggetto agli obblighi in materia di gestione rifiuti.

L'art. 184 bis (introdotto nel Codice Ambiente con il D.Lgs. 205/2010) stabilisce che:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

La Ditta precisa in merito al requisito d) che lo *“spandimento sui terreni è un operazione perfettamente legittima, stante la sua pacifica sussimibilità tra i materiali aventi poteri fertilizzanti o ammendanti”*.

Al riguardo si rappresenta quanto segue in merito al punto d) dell'art. 184 del D.lgs 152/06 (*.. l'ulteriore utilizzo è legale ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti (..)*).

Poiché attualmente non esiste una normativa specifica di riferimento che disciplini l'utilizzo agronomico del digestato, al fine di dimostrare il rispetto del requisito d) la Ditta avrebbe dovuto definire quali sono le caratteristiche merceologiche che il digestato in uscita da tale impianto soddisfa, per poter essere utilizzato alla stregua di un “prodotto”.

Per poterlo classificare come sottoprodotto è pertanto necessario dimostrare che il digestato possiede già dall'origine e senza alcun ulteriore trattamento le caratteristiche merceologiche e qualitative tali da poterlo rapportare a un “prodotto”, per il quale la normativa dia indicazioni circa la qualità ambientale, le caratteristiche merceologiche e le modalità di utilizzo.

Posto che non rispetta le caratteristiche indicate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 64-10874 per poter essere assimilato all'effluente zootecnico ai fini dell'utilizzo agronomico, si ritiene che, al fine di poterlo classificare come sottoprodotto, il digestato debba

rispettare le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale previste per gli ammendanti, come disciplinate dal D.Lgs 75/2010.

Qualora la Ditta dimostrasse il rispetto di queste condizioni sarebbe possibile classificare il digestato prodotto dall'impianto di Livorno Ferraris dalla Società LI.FE srl - solo quello e non in generale il digestato prodotto da queste tipologie di impianti in quanto la nozione di sottoprodotto come definita dall'art. 184 è applicabile al caso specifico e non in generale – come sottoprodotto.

Allo stato attuale, in mancanza di tali condizioni, si ritiene che il digestato prodotto dall'impianto della Società LIFE srl sia da considerarsi rifiuto e pertanto non è possibile stralciare dall'atto autorizzativo l'operazione R10.

In merito alla sentenza del Consiglio di Stato – sezione V che la Società cita nella relazione tecnica - che si suppone essere la n. 6117 del 07/10/2009 erroneamente riportata con il n. 6119 del 07/10/2009 - per supportare la tesi del digestato come sottoprodotto e non come rifiuto, si vuole precisare che la sentenza in esame riguarda l'errata qualifica di impianto di trattamento rifiuti ad un impianto a biogas.

La sentenza citata ha infatti annullato la sentenza del TAR – Emilia Romagna n. 3296/2008 con la quale il giudice, considerando il materiale in ingresso come rifiuto aveva riconosciuto all'impianto della Ditta Agroenergia la qualifica di impianto di trattamento rifiuti. La sentenza in esame non entra nel merito della classificazione del digestato (sottoprodotto o rifiuto).

Inoltre il caso in esame è relativo ad un impianto ubicato in Regione Emilia-Romagna dove il quadro normativo del digestato in uscita dagli impianti a biogas è stato delineato con la D.G.R. 28 Luglio 2008 n. 1255, “Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli Enti locali per uniformare i procedimenti”. Tale DGR ha, infatti, chiaramente fornito gli indirizzi interpretativi in materia, affermando in modo netto che il digestato si sottrae in ogni caso alla normativa sui rifiuti in virtù della sua natura di fertilizzante organico a prescindere dai materiali in ingresso alla digestione (esclusi rifiuti).

Tuttavia la linea interpretativa di riferimento data dalla Regione Piemonte è differente.

Si chiede pertanto che venga aggiornata la documentazione prodotta a suo tempo per l'ottenimento dell'autorizzazione ex D. Lgs. 387/2003 con specifico riferimento all'attività di spandimento R10, qualora vi siano differenze rispetto a quanto comunicato ed autorizzato (es. superfici di spandimento, piano di utilizzazione, ...).

Stoccaggio

Si prende atto che la seconda vasca di stoccaggio del digestato finale avrà una volumetria pari a 5.900 mc, che si aggiunge ai ca. 8.600 mc della vasca esistente.

Si ritiene sia necessario esplicitare in autorizzazione anche l'attività R13 dell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 per lo stoccaggio finale, in precedenza citata come parte dell'attività R10.

La Ditta deve indicare il quantitativo massimo in peso e volume di digestato che sarà stoccato in entrambe le vasche. Sulla base di tale dato deriverà infatti il calcolo delle garanzie finanziarie come stabilito nella D.G.R. 20-192 del 12 giugno 2000.

Corretta attribuzione del CER

La Ditta afferma che qualora *“la Provincia insista nel qualificare il digestato quale rifiuto dovrà attribuirsi al medesimo un codice diverso da quello della categoria 19 ** **”*

Il provvedimento autorizzativo a suo tempo rilasciato si riferiva a due differenti attività di recupero rifiuti - in ingresso [R1 e R3] e in uscita [R10].

Qualora la richiesta presentata dalla Società in merito all'esclusione dalla normativa rifiuti dei materiali in ingresso ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/06 fosse favorevolmente accolta dalla Conferenza dei Servizi, l'impianto di digestione anaerobica di titolarità della Società LI.FE srl non sarebbe più autorizzato al trattamento rifiuti in ingresso. Sulla base di tale questione la Società LI.FE srl contesta l'attribuzione del codice CER del capitolo 19 - *rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti, di acque reflue fuori sito e dalla potabilizzazione dell'acqua.*

Il fatto che il codice CER attribuito al digestato 190606 – digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti vegetali o animali -, si riferisca la capitolo 19 *“rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti, di acque reflue fuori sito e dalla potabilizzazione dell’acqua”* e contenga nella sua descrizione la parola *“rifiuti”* non implica che l’impianto sia autorizzato alla gestione di materiali diversi dai letami e liquami e da biomasse appositamente coltivate.

L’attribuzione del codice CER 190606 è, inoltre, in linea con i criteri dettati dalla Direttiva 9 aprile 2002 (istruzioni per la corretta applicazione del nuovo CER). Al punto 3.1 dell’allegato A di tale Direttiva si precisa, infatti, che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare la propria attività riferendosi a capitoli diversi rispetto a quello legato al proprio ciclo produttivo. Nel caso di specie, il capitolo del ciclo produttivo è lo 0201 (rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca), ma scorrendo tutti i codici riportati nel medesimo, non se ne trova alcuno adatto a descrivere il rifiuto in argomento. Pertanto, in considerazione del fatto che il ciclo di produzione da cui si origina il digestato è un trattamento anaerobico, e che l’origine dei materiali (a prescindere dalla loro qualifica normativa) è vegetale e animale, si ritiene che il codice scelto sia quello più adatto a descrivere il rifiuto.

L’onere di attribuire il codice CER spetta comunque al produttore del rifiuto. Pertanto la Società, laddove non condivida l’interpretazione data, è tenuta a individuare il codice CER più idoneo da attribuire al rifiuto.

Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

La Ditta afferma che *“il trasporto del digestato costituisce parte integrante dell’attività dell’impianto e dell’iniziativa che ne ha determinato la realizzazione. In questa prospettiva deve dunque escludersi che l’attività di trasporto del digestato, qualora classificato come rifiuto, presupponga l’iscrizione di Sebigas all’Albo Gestori Ambientali per la categoria trasportatori in conto proprio”*.

Al riguardo si rammenta che l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è un obbligo normativo previsto dal D.Lgs 152/06. Se la Società LI-FE (o Sebigas) rientra tra le categorie di soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo per effettuare il trasporto dei propri rifiuti, non è possibile con un atto autorizzativo discostarsi dall’obbligo normativo.”

Ricordato che la conferenza dei servizi è regolata dalla L. 241/90. In proposito si richiama l’art. 14 – ter il quale, al comma 7) così dispone : *“Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”*.

Visto:

- il D.Lgs.n.387 del 29.12.2003 *“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, ed in particolare l’art.3 *“Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione”*, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.;
- la L.R.n.44 del 26.04.2000, che ha individuato le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D.Lgs.n.112/1998, tra le quali anche il rilascio di provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
- la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale energetico-ambientale, affidando alle Province importanti funzioni di programmazione per l’attuazione del piano regionale;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M.

relativo ai trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi finanziari necessari al loro svolgimento;

- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante *“Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali della Regione”* pubblicato sul *Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001*;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 *“Norme in materia ambientale”*, e s.m.i.;
- l'art. 208 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 *“Norme in materia ambientale”*, e s.m.i.;
- la D.C.P.n. 148 del 30.03.2009 *“Documento programmatico - Piano Energetico Provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti”* nonché la D.C.P. n. 185 del 28.09.2009, di aggiornamento del medesimo;
- la Deliberazione Giunta Provinciale n. 589 del 3 agosto 2009 *“Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di centrali e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”*;
- Il D.M. 10 Settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- Il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*

Visto inoltre:

- Il verbale delle riunioni di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 12.08.2011 e dell'11.11.2011, agli atti di questa Amministrazione;
- le conclusioni e proposte all'Autorità Competente effettuate dal Responsabile del procedimento nella propria relazione, datata gennaio 2012, allegata sub A) all'informativa effettuata in Giunta Provinciale in data 09 febbraio 2012: *“Conclusioni e proposte all'Autorità Competente:*

“Tenuto conto:

- della documentazione presentata dalla Società L.I.F.E. SRL con sede legale in Bologna Via degli Agresti, 6;
- delle valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo Tecnico Provinciale con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Dip. Vercelli;
- delle osservazioni e pareri pervenuti nell'ambito dell'istruttoria esperita e richiamata nei paragrafi precedenti, nonché degli approfondimenti effettuati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbali del 12.08.2011 e dell'11.11.2011;
- delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11.11.2011, come da verbale agli atti;
- delle integrazioni presentate dalla Società L.I.F.E. in data 6 dicembre 2011, come richiesto dalla Conferenza dei Servizi dell'11.11.2011;
- evidenziato che appare opportuno ribadire il rispetto di tutte le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata con Deliberazione G.P. n. 542 del 14.2.2008 e successivamente volturata con D.G.P. n.1836 del 28.5.2008, ove non in contrasto con l'attuale assetto;

Si ritiene possa essere adottato il provvedimento di autorizzazione per intervento di modifica sostanziale dell' *“Impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente da reflui zootecnici e vegetali aziendali”* in Comune di Livorno Ferraris – via Chivoli, 160, area ex Cava Ballina. Fg. 2 mappali 405 del N.C.T., costituita dalla realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio del digestato della capacità di 5900 m³, da affiancare a quella già prevista nel progetto iniziale, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11.11.2011, alle condizioni tutte individuate in sede di Conferenza stessa e dalle osservazioni pervenute.”

Ritenuto di adottare, per le motivazione sopra ricordate, il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, approvando il Progetto di modifica sostanziale presentato dalla Società **Li.F.E. s.r.l** con sede legale in Bologna, Via degli Agresti n. 6, composto degli elaborati sopra indicati, per quanto attiene:

- realizzazione, in comune di Livorno Ferraris (VC), di una nuova vasca di stoccaggio del digestato da affiancare a quella già prevista nel progetto iniziale. La nuova vasca, della capacità di 5900 m³, risulterà parzialmente interrata e verrà ubicata alla vasca esistente di capacità pari a 6820 m³.
- revisione dell'atto autorizzativo, esplicitando anche l'attività R13 dell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 per lo stoccaggio finale, in precedenza citata come parte dell'attività R10.
- revisione dell'atto autorizzativo con particolare riferimento alle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti. In particolare, si prendere atto che, sussistendo le condizioni previste dall'art. 185 del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 205/2010 i materiali fecali in ingresso non sono classificati rifiuti così come invece contemplato nel provvedimento provinciale rilasciato nel 2008. In considerazione di ciò l'attività R1, relativa ai codice CER 190609, l'attività R3, relativa al codice CER 020106, e le relative prescrizioni tecniche/gestionali di cui all'Allegato sub C) della D.G.P. n. 542 del 14.2.2008, modificata con D.G.P. n.1836 del 08.5.2008 e successivamente volturata con DD 4875 del 17.11.2008, si intendono non applicabili. Tale richiesta era già stata condivisa dalla Amministrazione provinciale con nota n. 95699 del 18.11.2010.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle positive risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11.11.2011 relativamente al progetto di variante sostanziale all' "*Impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente da reflui zootecnici e vegetali aziendali*" in Comune di Livorno Ferraris – via Chivoli, 160, area ex Cava Ballina, autorizzato con Deliberazione G.P. n. 542 del 14.2.2008, modificata con D.G.P. n.1836 del 08.5.2008 e successivamente volturata con DD 4875 del 17.11.2008 – in capo alla Società **Li.F.E. s.r.l** con sede legale in Bologna, Via degli Agresti n. 6.
2. Di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. in conformità alle risultanze della Conferenza dei Servizi dell'11.11.2011, quale modifica sostanziale dell'Autorizzazione rilasciata con Deliberazione G.P. n. 542 del 14.2.2008, modificata con D.G.P. n.1836 del 08.5.2008 e successivamente volturata con DD 4875 del 17.11.2008.
3. Di approvare il Progetto di modifica sostanziale all' "*Impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente da reflui zootecnici e vegetali aziendali*", composto dei documenti ed elaborati elencati in premessa.
4. Di autorizzare le variazioni all' "*Impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente da reflui zootecnici e vegetali aziendali*" oggetto della presente autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni elencate nei documenti allegati sub A) alla presente determinazione, per quanto attiene:
 - realizzazione, in comune di Livorno Ferraris (VC), di una nuova vasca di stoccaggio del digestato da affiancare a quella già prevista nel progetto iniziale. La nuova vasca, della capacità di 5900 m³, risulterà parzialmente interrata e verrà ubicata alla vasca esistente di capacità pari a 6820 m³.

- revisione dell'atto autorizzativo, esplicitando anche l'attività R13 dell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 per lo stoccaggio finale, in precedenza citata come parte dell'attività R10.
 - revisione dell'atto autorizzativo con particolare riferimento alle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti. In particolare, si prendere atto che, sussistendo le condizioni previste dall'art. 185 del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 205/2010 i materiali fecali in ingresso non sono classificati rifiuti così come invece contemplato nel provvedimento provinciale rilasciato nel 2008. In considerazione di ciò l'attività R1, relativa ai codice CER 190609, l'attività R3, relativa al codice CER 020106, e le relative prescrizioni tecniche/gestionali di cui all'Allegato sub C) della DGP. n. 1836 del 08.5.2008 e smi, si intendono non applicabili. Tale richiesta era già stata condivisa dalla Amministrazione provinciale con nota n. 95699 del 18.11.2010.
5. Di prendere atto che, sussistendo le condizioni previste dall'art. 185 del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 205/2010, i materiali fecali in ingresso non sono classificati rifiuti così come invece contemplato nel provvedimento provinciale rilasciato nel 2008. In considerazione di ciò l'attività R1, relativa ai codice CER 190609, l'attività R3, relativa al codice CER 020106, e le relative prescrizioni tecniche/gestionali di cui all'Allegato sub C) della DGP n. D.G.P. n.1836 del 08.5.2008 e smi, si intendono non applicabili.
 6. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, a modifica ed esplicitazione dell'Autorizzazione rilasciata con Deliberazione G.P. n. 542 del 14.2.2008, modificata con D.G.P. n.1836 del 08.5.2008 e successivamente volturata con DD 4875 del 17.11.2008, la Società **Li.F.E. s.r.l** con sede legale in Bologna, Via degli Agresti n. 6, all'esercizio delle:
 - l'attività di recupero **R13** e **R10** di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
 - per i rifiuti identificati dai codici **CER 19.06.05** e **19.06.06**;
 - per una capacità massima totale di stoccaggio [R13] corrispondente alla volumetria delle due vasche di stoccaggio del digestato pari a **6.820 mc** e **5.900 mc**;
 - per un periodo di **10 anni** dalla data di rilascio della D.G.P. n. 542 del 14.2.2008;
 - nel rispetto delle prescrizioni tecniche specifiche di cui all'Allegato sub C) dell'Autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 542 del 14.2.2008, modificata con D.G.P. n.1836 del 08.5.2008 e successivamente volturata con DD 4875 del 17.11.2008 e delle prescrizioni elencate nel presente provvedimento e nei documenti allegati sub A) alla presente determinazione.
 7. Di dare atto che la Società Li.F.E. s.r.l dovrà presentare almeno 30 giorni prima della messa in esercizio della nuova vasca di stoccaggio dei rifiuti, l'adeguamento delle garanzie finanziarie secondo lo schema ed i criteri indicati nella D.G.R. 20-192 del 12 giugno 2000.
 8. Di confermare tutte le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 14.2.2008, modificata con D.G.P. n.1836 del 08.5.2008 e successivamente volturata con DD 4875 del 17.11.2008, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
 9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
 10. L'allegato A) è da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione.
 11. Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs 387/2003 la presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico.

12. Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/2003, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
13. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, il presente provvedimento costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione, che sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica.
14. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati la cui necessità non sia stata segnalata dal proponente o non sia emersa nel corso dei lavori istruttori. Qualora risultassero necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'opera autorizzata altri pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, non considerati o ricompresi nella presente autorizzazione si stabilisce fin da ora che dovranno essere attivate le eventuali opportune procedure.
15. Di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i..

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199.

Copia della presente Determinazione sarà inviata alla Ditta Proponente il Progetto, al Comune di Livorno F.is (VC) e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott.ssa Manuela RANGHINO)


